

APPROFONDIMENTO CIVILE

Uso occasionale di cannabis in adolescenza e concorso in Polizia, no alla esclusione fondata solo sulle autodichiarazioni (TAR Lazio 6425/2025)

Data pubblicazione:	08/01/2026
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Immaginate di aver inseguito per anni un obiettivo preciso: entrare in Polizia, indossare una divisa, superare prove selettive, sacrifici personali, studio e allenamento. Poi, quando il traguardo sembra finalmente vicino, arriva la doccia fredda: **inidoneità psicofisica!**

Non per un comportamento attuale, non per un riscontro medico negativo, ma per una **dichiarazione resa con assoluta trasparenza** nel questionario anamnestico.

Una "*confessione*" su una questione risalente nel tempo, un episodio adolescenziale isolato, che si trasforma improvvisamente in una barriera insormontabile (spoliler....forse no...).

IL CASO DI SPECIE

La vicenda trae origine dal **concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato**, indetto con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025.

Uno dei candidati, con un atto di estrema (quanto doverosa) sincerità dichiarava nel questionario anamnestico[1] **di unico episodio adolescenziale di sperimentazione della cannabis**, risalente a molti anni prima.

Tale dichiarazione veniva ritenuta, di per sé, sufficiente dalla Commissione esaminatrice per disporre l'esclusione per inidoneità psicofisica, mediante applicazione **rigida e automatica** delle disposizioni

regolamentari[2] e del bando, che includono tra le cause ostative anche l'uso "saltuario od occasionale" di sostanze psicoattive.

Il candidato, escluso senza ulteriori approfondimenti istruttori, impugnava il provvedimento dinanzi al **TAR Lazio**, assistito dagli avvocati **Simona Fell, Francesco Leone e Raimonda Riolo**.

L'ORDINANZA DEL TAR LAZIO N. 6425/2025

Con ordinanza cautelare, n. 6425/2025, il Tar Lazio ha **sospeso l'esclusione**, individuando plurimi profili di criticità nell'operato dell'Amministrazione.- In particolare, il Collegio ha evidenziato che:

- non risultava **alcun riscontro oggettivo** dell'asserito uso di sostanze stupefacenti;
- gli **esami tossicologici** eseguiti erano risultati **negativi**;
- non emergeva **alcuna patologia psichica né condizione di dipendenza**, circostanze peraltro escluse dagli stessi sanitari della Polizia di Stato.

In sostanza, l'intero giudizio di inidoneità poggiava **esclusivamente sull'autodichiarazione del candidato**, non corroborata da ulteriore istruttoria.

Secondo il TAR, un simile automatismo si pone in contrasto con i **principi di proporzionalità e ragionevolezza**, poiché non è consentito arrestare definitivamente una carriera concorsuale sulla base di una dichiarazione isolata, priva di attualità e smentita dagli accertamenti clinici.

Da qui l'accoglimento dell'istanza cautelare, la sospensione dell'esclusione e il rinvio della trattazione di merito alla **camera di consiglio del 10 febbraio 2026**.

CONCLUSIONI

Questa ordinanza lancia un messaggio chiaro, destinato ad avere **rilevanti ricadute pratiche**: l'autodichiarazione anamnestica **non è una prova assoluta** e non può trasformarsi, da strumento di trasparenza, in una **trappola procedimentale**.

Il giudice amministrativo non nega il potere - né la necessità - dell'Amministrazione di valutare con rigore l'affidabilità psico-fisica di chi aspira a ruoli delicatissimi.

Ciò che viene censurato è l'uso **meccanico e sproporzionato** di regole che, se applicate senza un serio filtro istruttorio, finiscono per **punire l'onestà dichiarativa più della condotta reale**.

In definitiva, il principio che emerge è tanto semplice quanto fondamentale: **non ogni dichiarazione può sostituire un accertamento serio, attuale e motivato**.

NOTE

[1] Nel contesto di un **concorso pubblico**, il **questionario anamnestico** è un **modulo sanitario** che il candidato è tenuto a compilare nell'ambito degli **accertamenti medici** previsti dalla procedura concorsuale e serve a raccogliere **informazioni sullo stato di salute presente e passato del candidato**, con particolare riferimento a condizioni che potrebbero incidere sull'**idoneità psico-fisica** richiesta dal bando.

Di regola, il questionario richiede di dichiarare:

- *patologie pregresse o in atto;*
- *interventi chirurgici subiti;*
- *terapie farmacologiche in corso o recenti;*
- *ricoveri ospedalieri;*
- *disturbi fisici o psichici diagnosticati;*
- *eventuale uso pregresso di sostanze (alcol, farmaci, stupefacenti), se rilevante per il profilo;*
- *certificazioni o accertamenti sanitari precedenti.*

Le dichiarazioni vengono rese **sotto la responsabilità del dichiarante**, spesso con formula di autocertificazione.

Il questionario anamnestico ha una funzione:

- **pre-valutativa**, orientando il medico nelle visite e negli esami successivi;
- **istruttoria**, ai fini della verifica dei requisiti di idoneità;
- **documentale**, in quanto entra a far parte del fascicolo sanitario concorsuale.

[2] L'art. 3, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e l'art. 14 del bando di concorso prevedevano tra le cause di inidoneità anche l'uso "saltuario od occasionale" di sostanze psicoattive.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.